

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“ASSOCIAZIONE ITINERARTE A.P.S.”

TITOLO I

Denominazione – Sede

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'Associazione “**ASSOCIAZIONE ITINERARTE A.P.S.**” associazione senza finalità di lucro e apolitica che riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto.

L'Associazione ha sede a Pesaro (PU), Via Parlotti n.10 e potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all'estero.

L'Associazione potrà aderire ad altre associazioni o federazioni aventi finalità culturali e ricreative affini, sia nazionali che locali, e accettare di conformarsi alle relative direttive.

TITOLO II

Finalità – Oggetto sociale

ART. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo con lo scopo di svolgere attività di utilità sociale principalmente a favore dei propri associati ed eventualmente a favore di terzi. Le attività svolte dagli associati devono avvenire in modo prevalente in forma gratuita.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Le attività di interesse generale esercitate dall'associazione di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, sono:

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

ART. 3

Per il conseguimento degli scopi anzidetti, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività ed assolvere i seguenti compiti:

- A) Esecuzione, pubblicazione, incisione di opere musicali o di qualsiasi altro genere d'arte e di cultura.
- B) Organizzazione di eventi musicali e culturali che coinvolgano i soci ed altre persone esterne in qualità di invitati o collaboratori.
- C) Organizzazione di corsi di musica, o di attività attinenti alla musica, al teatro ed ogni altra forma d'arte o di cultura anche presso scuole di ogni ordine e grado.

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- allestire e gestire bar e punti di ristoro, e attività similari collegate alle proprie manifestazioni culturali o ricreative;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

TITOLO III

Soci

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche ed altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli.

I soci si distinguono in:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci simpatizzanti.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, che si riserva il diritto di accogliere o respingere le domande di ammissione pervenute, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione, secondo il criterio del silenzio-assenso. In caso di rigetto della domanda, verrà data motivata comunicazione scritta. Il soggetto non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il rigetto alla prima assemblea dei soci che sarà convocata, o comunque entro il termine massimo di 3 mesi.

All'atto dell'ammissione verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente ad ogni effetto acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile.

ART. 6

La qualifica di socio da diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione ed alle modifiche delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti.
- c) a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

Ogni socio ha diritto all'elettorato attivo e passivo nei modi e termini di seguito specificati.

Hanno diritto a partecipare al voto in Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale, ove dovuta. Per i soci minorenni il diritto di voto viene attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale.

Per ogni socio vale il principio del voto singolo; i soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci. Ogni socio può rappresentare massimo tre soci.

I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle Deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) operare nell'interesse dell'associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;
- c) al pagamento del contributo associativo, ove dovuto.

ART. 7

Gli associati sono tenuti a corrispondere il contributo associativo una tantum nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività. La quota associativa, stabilita in Euro 10,00, potrà essere modificata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo. La qualifica di associato, nonché i diritti sulle quote e contributi associativi, non sono trasmissibili, rivalutabili o ripetibili in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo o in caso di scioglimento dell'associazione.

ART.8

I soci volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti e massimi stabiliti dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.

TITOLO IV

Recesso – Esclusione

ART. 9

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 10

L'esclusione, sempre motivata, sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali all'Associazione.

Entro il termine massimo di 3 mesi, il socio escluso avrà facoltà di fare ricorso alla prima Assemblea dei Soci, che avrà potere di deliberare in merito.

L'esclusione diventerà operante al momento dell'annotazione nel Libro dei Soci.

ART. 11

Le deliberazioni, prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto al punto b dell'art.10.

TITOLO V

Fondo comune – esercizio sociale

ART. 12

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:

- quote versate dagli associati;
- beni mobili ed immobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo da privati ed enti;
- contribuzioni o donazioni di soci, privati o enti;
- contributi di enti pubblici o privati;
- proventi da gestione o servizi diretti.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione dovranno quindi essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull'utilizzo dei fondi patrimoniali.

ART. 13

L'esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno. Entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio o rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio o rendiconto deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi e cariche sociali dell'Associazione

ART. 14

Sono organi/cariche sociali dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario/Tesoriere;
- f) Organo di controllo.

Assemblee

ART. 15

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi a mezzo di lettera semplice, inviata anche per e-mail, a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, o altrove, purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati e comunque ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. Se l'assemblea è richiesta da almeno un decimo degli associati la stessa deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 16

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio annuale d'esercizio, accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e finanziario dell'associazione;
- b) approva l'eventuale bilancio preventivo per l'anno in corso;
- c) procede alla nomina del Consiglio Direttivo ed eventuale Organo di Controllo;
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal C.D.;
- e) approva gli eventuali Regolamenti.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i 4 (quattro) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 17

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominandone i liquidatori.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modifica del presente statuto.

ART. 18

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più 1 degli associati.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutti gli oggetti posti all'o.d.g., salvo che per delibere di assemblea straordinaria, per cui occorrerà il voto favorevole dei 3/4 dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

ART. 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dall'Assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale assembleare. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei soci ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto, nonché dirigere il dibattito assembleare. Le votazioni potranno aver luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dallo statuto o dal Presidente dell'Assemblea. Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nel caso di Assemblea straordinaria il verbale sarà redatto da un notaio in forma di atto pubblico.

Consiglio Direttivo

ART. 20

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti fra gli associati che non ricoprano cariche analoghe in altre società o associazioni culturali.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni, a seconda di quanto deliberato dall'Assemblea alla loro nomina e sono rieleggibili senza vincoli.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario-Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 membri.

La convocazione del Consiglio Direttivo sarà effettuata mediante avviso spedito anche mediante posta elettronica a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è ritenuta valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, oppure in caso ne sia fatta richiesta scritta e motivata da due dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta pertanto al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) provvedere all'amministrazione e deliberare in ordine alle questioni finanziarie ed amministrative;
- d) compilare i regolamenti interni;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;

- g) nominare, se lo ritiene utile, Commissioni di lavoro dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) stabilire l'entità della quota sociale.
- j) la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

ART. 21

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni, decadenza o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli, seguendo l'ordine delle preferenze tra i non eletti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Presidente

ART. 22

Il Presidente, che verrà eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente:

- a) convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e definisce il relativo ordine del giorno;
- b) organizza e controlla l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) redige l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci;
- d) firma gli atti ufficiali, le convezioni, i contratti;
- e) prende, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, salvo riferirne con sollecitudine al Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni, spetta al Consiglio Direttivo nominare un nuovo Presidente entro 30 (trenta) giorni.

Segretari/Tesoriere

ART. 23

Il Segretario/tesoriere:

- a) coadiuva il Presidente;
- b) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli iscritti;
- c) redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) aggiorna il Libro dei Soci;
- e) può nominare un Vice Segretario;
- f) cura gli adempimenti richiesti dagli Enti erogatori dei contributi;
- g) sbriga la corrispondenza;
- h) è custode della cassa;
- i) provvede agli incassi e predispone i pagamenti, tenendo aggiornato il registro contabile;
- j) coadiuva il Consiglio Direttivo alla redazione del rendiconto annuale obbligatorio.

Organo di Controllo

ART. 24

La nomina di un organo di controllo è facoltativa, salvo l'obbligo previsto dalla legge (art. 30 del D.Lgs. 117/2017).

L'Organo di Controllo potrà essere monocratico o composto da 3 (tre) membri effettivi e da un supplente, eletti dall'Assemblea, e dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio esercita i poteri di controllo e verifica sugli atti amministrativi e contabili dell'Associazione e predispone le relazioni sul bilancio preventivo e consuntivo per ogni esercizio finanziario.

L'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, a solo titolo consultivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 25

Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- e) il libro dell'organo di controllo (se istituito);

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

TITOLO VII

Scioglimento

ART. 27

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.

ART. 28

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non soci, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale in conformità a quanto prescritto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Norma finale

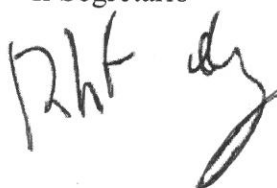
ART. 29

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le Disposizioni di Legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 e succ. mod..

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. P.' followed by a long horizontal stroke.

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. H.' followed by a stylized flourish.

3	360	01/04/2022	0,00	TQM22L000360000KB
			0,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>
			0,00	

0,00

ESENTE	TOT. SOGG.: 1	TOT. NEG.: 1
--------	---------------	--------------

TQM